

ANCORA SUI RAPPORTI TRA OMESSO VERSAMENTO E CRISI DI LIQUIDITÀ.

di

MATTIA MIGLIO

Con la sentenza che qui si allega, la Suprema Corte di Cassazione fornisce nuove precisazioni in merito alla rilevanza dell'esimente della crisi di illiquidità.

Vediamo da vicino i fatti.

All'odierno imputato - quale rappresentante legale di una Società Cooperativa - veniva contestata la violazione dell'art. 10-ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver omesso il versamento I.V.A. per gli anni di imposta 2009, 2010 e 2011.

Condannato alla pena di sei mesi di reclusione dai giudici di seconde cure, l'imputato - a mezzo del proprio difensore - proponeva ricorso per cassazione, deducendo che il mancato versamento era dipeso dal fallimento di cinque dei principali clienti della Società Cooperativa, ragion per cui tali Società non avevano potuto adempiere alle fatture emesse dalla Società, di cui l'odierno imputato era il Legale Rappresentante, impedendo così a quest'ultima di onorare i propri obblighi verso l'Erario.

In particolare, la difesa rilevava che le fatture appena menzionate non erano mai state pagate, così da non consentire alla Società alcun accantonamento dell'I.V.A., nonostante la Cooperativa avesse posto in essere ogni tentativo necessario per tentare di recuperare quanto dovuto, attraverso ricorsi per decreto ingiuntivo, insinuazioni al fallimento, oltre che in via amichevole.

Da ultimo (e a completamento di quanto appena descritto), il ricorrente negava altresì che altri creditori fossero stati preferiti all'Erario, puntualizzando che la crisi di illiquidità aveva altresì indotto la Cooperativa a licenziare ben 277 soci-lavoratori.

Ciò premesso, la Cassazione censura le conclusioni a cui era pervenuta la Corte d'Appello, secondo cui la crisi di liquidità in cui era incorsa la Società Cooperativa era stata provocata da una *"precisa scelta imprenditoriale consapevolmente assunta dall'imputato nel tentativo di mantenere l'operatività della società"*.

Al contrario, la Cassazione ritiene che l'imputato possa a buon diritto invocare l'assoluta impossibilità di adempiere al debito di imposta, dal momento che l'aspettativa della Società cooperativa di ricevere il pagamento per le prestazioni effettuate e fatturate era stata disattesa *"per l'inadempimento dei principali clienti, in buona parte falliti"*.

Queste quindi le conclusioni: *"quel che, già ex se, parrebbe dunque condurre alla conclusione che nessuna omissione nel versamento IVA vi sarebbe stata, o al più vi sarebbe stata soltanto in parte [...], atteso che la creditrice non avrebbe ricevuto alcun pagamento con riguardo alle fatture in effetti emesse. Nessun pagamento della prestazione, quindi, così come nessun pagamento dell'IVA; dal quale, poi, sarebbe derivata l'assenza di un dovere di accantonamento in capo all'ente e, di fatto, l'insussistenza della condotta contestata"*.

Rebus sic stantibus, la Corte rileva poi che il Giudice di seconde cure aveva ommesso di prendere in esame gli interventi (azioni e ingiunzioni a carico dei debitori anche mediante il patrimonio extra-sociale) che l'imputato (*rectius*, la Società Cooperativa) aveva intrapreso per fronteggiare la crisi di liquidità che aveva colpito l'azienda: *"la sentenza di appello non ha speso alcuna considerazione"* in merito alle azioni rilevate dal ricorrente.

E ciò in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della verifica dell'elemento soggettivo del reato, *"l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la"*

crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190). Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055)".